



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Ordinanza n. 61

Anno 2016

Prot. n. 00646/16

**IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
SEZIONI UNITE**

composto da

Franco Frattini - Presidente

Massimo Zaccheo - Relatore

Dante D'Alessio

Marcello De Luca Tamajo

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

Nel giudizio iscritto al R.G. n. 70/2016, presentato, in data 5 dicembre 2016, dal sig. **Rudy D'Amico**, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Luciani e Gianluca Pizzuti,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)**

e

il **Comitato Regionale Abruzzo F.I.G.C./L.N.D.**,

nonché contro

la **Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.)**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta,

per l'annullamento, previa sospensione, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, indetta con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2016, da tenersi in data 17 dicembre 2016, preordinata al rinnovo delle cariche direttive nell'ambito del Comitato Regionale Abruzzo, a seguito dell'asserita violazione dell'art. 7, comma 3, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate del CONI;

visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 13 dicembre 2016, gli avv.ti Roberto Luciani e Gianluca Pizzuti per il ricorrente, sig. Rudy D'Amico, e l'avv. Stefano La Porta, per la resistente LND;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo;

preso atto dell'intervenuto provvedimento di esclusione della candidatura del sig. D'Amico per insufficienza di firme indispensabili ai fini del sostegno della candidatura medesima, di cui la difesa del ricorrente ha dato notizia nel corso della camera di consiglio;

considerato che la difesa del ricorrente ha preannunciato, in camera di consiglio, di voler ricorrere avverso il suddetto provvedimento di esclusione della candidatura del sig. D'Amico;

ritenuto che, quanto sopra premesso, non ricorrono in ogni caso i presupposti per la concessione della istanza cautelare richiesta;

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite**

Respinge l'istanza cautelare invocata.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 dicembre 2016.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 13 dicembre 2016.

Il Segretario
F.to Alvio La Face